

Tutela dei centri storici e liberalizzazione delle attività economiche

Data di pubblicazione: 15/06/2016

Si segnala la sentenza del **TAR Piemonte, Sezione II, 6 maggio 2016, n. 612** che ha ritenuto legittima una delibera di consiglio comunale che, nello stabilire criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio, al fine di tutelare il "piccolo commercio" in ambito cittadino, ha escluso il riconoscimento di nuove localizzazioni commerciali urbane periferiche, oltre a quelle già esistenti sul territorio comunale ed espressamente confermate.

Dopo una ricostruzione particolarmente approfondita del quadro normativo – statale e regionale - entro cui si iscrive la vicenda per cui è causa, il Giudice evidenzia come dal principio del necessario adeguamento della rete commerciale alla pianificazione urbanistica (sotteso all'impianto della L. 426/1971) si sia passati al principio - oggi vigente - del necessario bilanciamento e dell'assenza di contrasto fra le attività commerciali e l'assetto urbano come conformato dagli strumenti di pianificazione, *"con la conseguenza che limitazioni urbanistiche al commercio sono tuttora possibili in presenza di preminenti interessi pubblici (tra cui quello di tutela dell'ambiente urbano), ma devono essere ragionevoli, proporzionate e non finalizzate a contingentare gli esercizi e le attività"*¹.

Nel caso di specie, precisa la sentenza, il sostegno al "piccolo commercio" viene direttamente correlato all'esigenza di rivitalizzare il centro storico cittadino e la sua rete commerciale, entrambi penalizzati sia dalla crisi economica sia dalla concorrenza della grande distribuzione, assicurando la presenza dei piccoli esercizi, senza con ciò trascurare la grande distribuzione, ma cercando di sviluppare forme di commercio innovative che siano complementari all'offerta esistente.

Appare pertanto evidente che la finalità di tutela del piccolo commercio *"non è stata ispirata da propositi anticoncorrenziali o da interessi meramente corporativi, ma dal preminente interesse pubblico alla salvaguardia delle caratteristiche precipue del centro storico cittadino, intessute di storia e di cultura, ma anche di piccole botteghe tradizionali, di commercio di qualità, di relazioni sociali e commerciali "a misura d'uomo" svolte nel contesto di un ambiente esteticamente gradevole, in cui potersi dedicare all'acquisto di beni di consumo anche come semplice attività di "intrattenimento"."*

Il Giudice ha quindi ritenuto che l'amministrazione, nell'esercizio delle facoltà pianificatorie che la normativa di settore le riconosce nella materia in esame, abbia legittimamente perseguito finalità di

¹ Cfr., Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013 n. 1807; TAR Genova, Sez. I, 24 luglio 2014, n. 1201.

tutela dell'ambiente urbano", argomentando le proprie scelte in maniera ponderata, proporzionata e ragionevole.

Con riferimento alla questione di cui trattasi, pare utile rammentare quanto affermato dalla Corte Costituzionale² in materia di liberalizzazione delle attività economiche e, cioè, che se è vero che in ambito economico "è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge", è anche vero che il Legislatore statale o regionale può e deve mantenere forme di regolazione dell'attività economica volte a garantire – tra l'altro – anche l'osservanza dei principi costituzionali legati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale a presidio dell'utilità sociale di ogni attività economica.

*"Sussiste quindi una preminenza delle utilità e delle finalità sociali rispetto a quelle di profitto della libera iniziativa economica, non potendo svolgersi l'attività imprenditoriale in contrasto con le finalità pubblicistiche dell'amministrazione di tutela della vivibilità centri storici, con un necessario coordinamento ed indirizzo con il perseguimento di tali finalità, di rango costituzionale (art. 41, commi secondo e terzo, Cost.)."*³

² Corte Costituzionale, sentenza 20 luglio 2012, n. 200.

³ V. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22 ottobre 2015 n. 4856 che conferma T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II ter, n. 6122 del 2014.